

EUROPEE 2014: RAFFORZATA LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

*Il prossimo 25 maggio l'Italia eleggerà i suoi rappresentanti al Parlamento europeo. I seggi in palio sono 73 e vengono assegnati sulla base di un **sistema proporzionale con soglia di sbarramento del 4%**, è prevista la possibilità di esprimere da una a tre preferenze. Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna circoscrizione elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento della popolazione. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali¹.*

*Il testo approvato definitivamente dal Parlamento introduce nella legge elettorale europea delle **norme finalizzate a rafforzare la rappresentanza di genere**, similmente a quanto prevede la normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge n. 215 del 23 novembre 2012). Si tratta della cosiddetta **tripla preferenza di genere** prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Ove l'elettore dovesse decidere di esprimere solo due preferenze può attribuirle a candidati dello stesso sesso.*

*In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi subito e una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni. Quindi, la norma sulla **tripla preferenza di genere** è stata introdotta **limitatamente alle elezioni per il Parlamento europeo del 2014**. Le norme riguardanti l'**equilibrio di genere nella composizione delle liste** e, quelle più incisive sulle triple preferenze di genere, entreranno in vigore **a partire dalle elezioni del 2019**.*

L' ITER

La proposta di legge A.S.1224 è stata approvata dal Senato il 20 marzo 2014 ed è diventata legge a seguito dell'approvazione definitiva da parte della Camera l'8 aprile 2014 ([A.C. 2213](#)). Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [dossier](#) del Servizio studi della Camera.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE

Il testo della nuova legge elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo promuove il riequilibrio di genere, considerato che non è più in vigore la norma


¹ I comizi per le prossime elezioni europee da svolgersi in Italia sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 marzo 2014).

transitoria che ha garantito finora tale rappresentanza (art. 56 del codice delle pari opportunità D. Lgs. 198/2006, valido solo per le elezioni del 2004 e del 2009).

- **Tripla preferenza di genere transitoria:** solo per le prossime elezioni di maggio 2014, ogni elettore che voglia esprimere **tre preferenze, dovrà scegliere candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.** Nel caso in cui l'elettore si limitasse ad esprimere solo due preferenze, le stesse potranno essere per candidati dello stesso sesso.
- **Composizione delle liste:** le norme di riequilibrio di genere a regime saranno applicate a partire dalle elezioni del 2019, visto l'ormai imminente svolgimento delle elezioni del 2014. Si tratta di norme che consentiranno **l'equilibrio di genere** non solo nel momento della scelta da parte dell'elettore, laddove indica la preferenza, ma al momento della **composizione delle liste** di candidati. Si prevede, infatti, che all'atto della presentazione delle liste i candidati dello stesso sesso non possano essere superiori alla metà e che i primi due candidati della lista debbano essere di sesso diverso. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, l'ufficio elettorale provvederà alla cancellazione dalla lista dei candidati del sesso sovra rappresentato, partendo dall'ultimo, fino al raggiungimento dell'equilibrio richiesto. Se, nonostante la cancellazione, dovesse permanere lo squilibrio, la lista viene **ricusata** e non partecipa alle elezioni.
- **Tripla preferenza di genere a regime:** sempre a partire dalle elezioni del 2019, la tripla preferenza di genere andrà a regime con norme ancora più incisive. **Le preferenze dovranno infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze.** Nel caso in cui l'elettore dovesse esprimere due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata. In caso di espressione di tre preferenze, saranno annullate sia la seconda, sia la terza preferenza, e non solamente la terza preferenza, come nella disciplina transitoria per il 2014.

LA NORMATIVA VIGENTE

Ad affiancare le nuove norme, vi sono inoltre le previsioni del decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico diretto ai partiti (art. 9 D.L. 149/2013). In particolare, il decreto prevede una **riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cosiddetto "due per mille" quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.** Quindi, qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico alle elezioni del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di "due per mille" sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. Ad esempio, se un partito presenta nel complesso delle liste una percentuale di candidate donne del 30%, le risorse del "due per mille" sono ridotte del 5%. Le risorse decurtate confluiscono in un fondo annualmente ripartito tra i partiti che accedono al riparto del "due per mille" per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento.



Fonte: Standard Note SN/SG/12, House of Commons Library, Women in Parliament and Government

**STATI MEMBRI IN CUI VIGONO MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DI
GENERE²**
(nell'elezione del Parlamento europeo)

FRANCIA	
Soglia di genere	50% nelle liste (più esattamente: la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso in una lista non può essere superiore ad una unità)
Ordine delle candidature	Rigorosa alternanza di genere in lista
Sanzioni	Riduzione finanziamento ai partiti
BELGIO	
Soglia di genere	50% nelle liste (più esattamente: la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso in una lista non può essere superiore ad una unità)
Ordine delle candidature	I primi due candidati in una lista non possono essere dello stesso sesso
Sanzioni	Esclusione della lista
SPAGNA	
Soglia di genere	40% nelle liste
Ordine delle candidature	Nessuna previsione
Sanzioni	Non proclamazione delle candidature; sanzioni pecuniarie
PORTOGALLO	
Soglia di genere	33,3% nelle liste
Ordine delle candidature	Non possono esservi più di due candidature dello stesso sesso collocate consecutivamente nell'ordine di lista
Sanzioni	Riduzione finanziamento dei partiti

STATI MEMBRI IN CUI VIGE UN SISTEMA ELETTORALE CON PREFERENZE³
(nell'elezione del Parlamento europeo)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia

² Fonte: Senato della Repubblica [Nota breve n. 22-bis- marzo 2014](#) "Elezione del Parlamento Europeo e rappresentanza di genere".

³ Fonte: Senato della Repubblica [Nota breve n. 22-bis- marzo 2014](#) "Elezione del Parlamento Europeo e rappresentanza di genere".